

Sistemi di Protezione Attiva in caso d'incendio alla luce del D.Lgs. 106/2017

Il D.Lgs. 106/2017 ha introdotto importanti novità, a partire dal presupposto di un maggiore senso di responsabilità, competenza e consapevolezza da parte dei progettisti

di R. Magistrelli*

DA ANNI SIAMO SOMMERSI da Decreti Legislativi che non fanno altro che recepire Direttive e Regolamenti dell'Unione Europea. Nel settore della Prevenzione e Protezione in caso d'incendio, il 2007 è stato l'anno zero e da quel febbraio è stato un susseguirsi continuo di Leggi, Decreti e Circolari, creazione di nuove Istituzioni, Comitati e Organismi che hanno rivoluzionato e rovesciato come un calzino il settore della Prevenzione Incendi.

E noi, operatori di settore, abituati alla monotonia del nostro *Piccolo Mondo Antico*, siamo stati bruscamente risvegliati, costretti a confrontarci con una realtà che non ci apparteneva minimamente e che ribaltava i canoni cui eravamo abituati; ad esempio, alzi la mano chi sa che le serrande tagliafuoco, come le lastre di cartongesso, appartengono ai prodotti da costruzione... ma, soprattutto, perché!

Abituati culturalmente a considerare che le serrande tagliafuoco si certificavano secondo quanto prescritto dalla Circolare 91, ossia che "dovevano rispettare i criteri da utilizzare per la protezione contro il fuoco delle strutture metalliche", non abbiamo compreso che la compartimentazione al fuoco di un attraversamento canalizzato di una struttura muraria doveva prevedere un sistema composto dalla parete e dal componente serranda.

I motivi di questo lungo sonno vanno ricercati nelle carenze culturali, nell'assenteismo dei vertici tecnici e istituzionali e nel disinteresse del mercato. Nel frattempo l'Europa decideva di armonizzare le norme di settore, partendo dai Paesi più preparati tecnicamente, costringendoci a recepire rapidamente quanto promulgato. All'attività normativa europea corrisponde un'intensa attività italiana, alla quale hanno collaborato e collaborano attivamente AiCARR, con il suo Comitato Tecnico Sicurezza e prevenzione incendi e alcuni soci di ANACE, l'Associazione Nazionale Antincendio e Controllo Evacuazione del fumo.

Norma UNI 9494, un primo passo

Il primo e fondamentale passo fu la pubblicazione, negli anni 2011 e 2012, della norma UNI 9494 nelle due parti che stabiliscono i criteri di progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione di Fumo e Calore (SEFC) in caso d'incendio. Primo perché, nonostante il settore antincendio avesse Leggi cogenti, mancavano le regole tecniche; fondamentale perché, per la prima volta, una Legge dello Stato (Ministero dell'Interno, 2012) ha indicato quale fosse la regola tecnica da utilizzare nella progettazione antincendio.

Le novità introdotte dal D.Lgs. 106/2017

Proprio questo aspetto permette di collegarsi a quanto riportato nel Decreto Legislativo 106/2017 (Parlamento Italiano, 2017) che, abrogando il DPR 246/1993, recepisce e adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, abrogando la direttiva 89/106 CEE, come mostrato in Figura 1.

Il Decreto, che non modifica le disposizioni nazionali che stabiliscono le regole tecniche inerenti la progettazione, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione, ha introdotto numerose novità riguardanti regole e responsabilità e prevede, tra l'altro, maggiori responsabilità per i produttori e per i progettisti, stabilendo nuove sanzioni per chi non rispetta l'obbligo di impiego di prodotti conformi al Regolamento UE. L'obiettivo dell'adeguamento della legislazione nazionale per la commercializzazione dei prodotti da costruzione alle disposizioni europee, viene raggiunto semplificando il quadro normativo esistente e fissando le regole da rispettare per garantire la qualità e la sicurezza delle costruzioni, con inevitabile introduzione di precise responsabilità.

Marcatura CE obbligatoria

Il D.Lgs. 106/2017 è importante per tutta la filiera del mercato operante nei Sistemi di Controllo del Fumo e del Calore, i SEFC, siano essi di tipo Naturale, SENFC, o Forzato, SEFFC, in quanto stabilisce che i componenti di un sistema di controllo del fumo e del calore sono inequivocabilmente "prodotti per uso antincendio" e che i componenti per impianti di evacuazione fumo e calore devono avere marcatura CE a prescindere dalla norma di dimensionamento utilizzata nel progetto. Questo punto è più articolato, in quanto le norme armonizzate di prodotto nel settore dei SEFC, la famiglia delle UNI EN 12101, e le norme nazionali di dimensionamento (UNI, 2017a; 2017b) appartengono a livelli differenti e ciascuna deve essere utilizzata nello specifico ambito di applicabilità; ad esempio, le condotte per sistemi SEFC devono essere marcate CE qualunque sia la norma utilizzata per la progettazione, la UNI 9494, la NFPA o la Fire Safety Engineering, così come, indipendentemente dal criterio progettuale, i componenti devono rispondere alle prescrizioni delle norme armonizzate per poter essere introdotti sul mercato. Come altro esempio, i ventilatori di estrazione fumi devono avere una classificazione di resistenza al fuoco a prescindere dalla portata di estrazione richiesta: potrebbe sembrare un'ovvietà e nessuno penserebbe mai di installare un ventilatore standard per trattare i fumi, ma altrettanto ovvio e impensabile

ART.2 DEL D.LGS. 106/2017

Tra le molte definizioni riportate nell'Art. 2 del Decreto è opportuno porre in evidenza quella che determinerà la differenza tra sanzioni amministrative e penali:

Materiali e prodotti per uso antincendio: quei materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla protezione passiva o attiva contro l'incendio e che consentono a un'opera, ove questi sono incorporati permanentemente, di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n. 2 "Sicurezza in caso d'incendio", di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011.

Un altro punto importante riguarda le condizioni imposte per l'immissione sul mercato dei materiali e prodotti per uso antincendio: l'articolo 5 specifica tra l'altro che:

Condizioni per l'immissione sul mercato e per l'impiego dei prodotti da costruzione: quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4, 6 e 7 del medesimo regolamento e appone, all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato, la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9 del citato regolamento.

è l'impiego di condotte di evacuazione fumi a esso collegate che siano prive di marcatura CE.

Maggiori responsabilità per i progettisti

Come accennato, tra le novità introdotte dal D.Lgs. 106/2017 ci sono anche maggiori responsabilità per i progettisti nel caso di impiego di prodotti e materiali per uso strutturale e/o antincendio, non conformi alla Direttiva UE 305/2011, cioè privi di marcatura CE e carenti della giusta classificazione, e l'introduzione di un nuovo sistema sanzionatorio per il Costruttore, il Direttore dei lavori, il Direttore dell'esecuzione o il Collaudatore che, a vario titolo, utilizzano prodotti non conformi. Il Decreto ribadisce anche l'obbligo del fabbricante di prodotti e componenti SEFC di dover consegnare la Dichiarazione di Prestazione (DoP) in forma cartacea o su supporto elettronico, in lingua italiana. A questo proposito, va evidenziato che tutti i documenti relativi a componenti SEFC, quali dichiarazioni, manuali e rapporti di classificazione, devono essere in lingua italiana.

Per quanto riguarda in particolare le responsabilità dei Progettisti e le relative sanzioni, per il Progettista che prescrive prodotti e sistemi non conformi a quanto previsto dal decreto o

in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE, sono previsti una ammenda e gli arresti fino a 3 mesi: la sanzione è più grave nel caso del Costruttore, del Direttore dei Lavori e del Collaudatore.

In definitiva, per rispettare le prescrizioni di legge:

- il Progettista deve inserire a progetto i componenti, o meglio un sistema di componenti, che soddisfi la sua soluzione progettuale e che rispettino le corrispondenti norme armonizzate e la legislazione vigente in Italia;
- il Produttore o chi commercializza ha l'obbligo di fornire i prodotti prescritti solo se corredati della corretta certificazione e della corretta marcatura secondo la norma di prodotto armonizzata, consegnando la Dichiarazione di Prestazione e le istruzioni di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana;
- il Costruttore e il Direttore dei lavori devono porre attenzione a che il Progettista abbia fornito le specifiche tecniche dei componenti, conformemente ai requisiti di qualificazione ai fini del corretto approvvigionamento dei prodotti o del Sistema di componenti se previsto;
- il Direttore dei lavori, in fase di accettazione dei prodotti, deve verificare la conformità di quanto riportato nella documentazione di qualificazione o nella marcatura CE o nella dichiarazione di prestazione DoP, con i requisiti richiesti dallo specifico progetto, sia per i prodotti a uso strutturale e antincendio, sia per le altre tipologie di prodotti comunque coinvolti in questo servizio;
- l'Impresa installatrice deve seguire in modo accurato tutte le indicazioni di corretta posa date dal fabbricante e, specificatamente per alcuni componenti del

EUROPA 		ITALIA
Direttiva 89/106/CEE	abrogati	D.P.R. n. 246/1993
Abrogato da 		Abrogato da
Regolamento n° 305/2011 UE (C.P.R. del 2011)	vigenti	D.Lgs. n° 106/2017

Figura 1 – Schema della legislazione europea e italiana in materia di condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

sistema SEFC, le indicazioni fornite circa la compatibilità tra componenti affinché la loro installazione non vada a inficiare la certificazione del prodotto. Si pensi alle serrande di controllo del fumo per comparti multipli, la cui certificazione ha valore in funzione della tipologia di condotta utilizzata in prova: infatti, l'utilizzo della serranda su una condotta non certificata ne vanifica la prestazione dichiarata e di conseguenza ne impedisce l'impiego.

Conclusioni

Con l'emanazione del D.Lgs. 106/2017 non c'è più spazio per la disinformazione, le interpretazioni e le improvvisazioni sul tema della protezione contro l'incendio. La quasi totalità dei componenti dei sistemi SEFC dispone di norme armonizzate di prodotto e sono state emanati specifici strumenti legislativi e specifiche norme per gran parte delle attività soggette a prevenzione incendi, che non devono intendersi a supporto della progettazione. Abbiamo la responsabilità di fare quanto serve per ridurre il rischio, dobbiamo avere la giusta competenza sulla materia e sulle soluzioni proposte dal mercato, dobbiamo acquisire definitivamente la consapevolezza di dover utilizzare tutta la competenza per adempiere le Leggi dello Stato su un tema così importante e delicato. ■

* Romano Magistrelli, SagiCofim spa – Socio Benemerito di AiCARR

BIBLIOGRAFIA

- Ministero dell'Interno. 2012. Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Decreto 20 dicembre 2012. Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2013.
- Parlamento Italiano. 2017. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. D.Lgs. 106/2017. Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 159 del 10 luglio 2017
- UNI. 2014. Sistemi per il fumo e calore – Parte 3: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore. Norma UNI 9494-3.
- UNI. 2017a. Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 1: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENF). UNI 9494-1. Milano: Ente Italiano di Normazione.
- UNI. 2017b. Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC). UNI 9494-2. Milano: Ente Italiano di Normazione.



ACTIVE PROTECTION SYSTEMS IN CASE OF FIRE, ACCORDING TO D.LGS. 106/2017

With this law many important innovations have been introduced, in particular a new concept of responsibility of Designers, Builders, Construction Managers and Testers. In this paper we explain the concept of: Responsibility (follow and comply with the national laws, Competence (knowledge of the technical rules) and Awareness (use the technical rules to fulfill the national laws).

Keywords: D.Lgs. 106/2017, fire protection, active protection systems